Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 65**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 marzo 1947** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 744.
Varianti alla tabella della circoscrizione territoriale della Marina mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive sue modifiche;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, che detta norme per la modifica delle tabelle allegate al regio decreto-legge sopra citato;

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, col quale sono state sostituite le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le modificazioni successive;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la marina militare e coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio circondariale marittimo di Pescara è soppresso.

In sua vece viene istituita la Capitaneria di porto di Pescara con la giurisdizione risultante dal seguente articolo.

Art. 2.

La tabella allegata al regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, è modificata come segue, per quanto riguarda la Direzione marittima di Ancona:

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sottoindicate
	Ufficio circondariale	Limiti territoriali del circomare	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA					
	ORTONA	Dalla foce del Saccione escluso al fosso Petraro		Termoli Vasto Marina di San Vito Francavilla a Mare	Aquila Campobasso Chieti Pescara Teramo
PESCARA		Dal fosso Petraro alla foce del Tronto		Silvi Roseto Abruzzi Giulianova Martinsicuro (Colonnella)	
ANCONA		Dalla foce del Tronto alla foce del Cesano	San Benedetto del Tronto Senigallia	Grottammare Cupra Marittima Pedaso Porto San Giorgio Portocivitanova Porto Recanati Numana Torrette Falconara Marittima	Ascoli Piceno Macerata Ancona Perugia

Art. 3.

Il Ministro per la marina mercantile stabilirà la data in cui dovrà eseguirsi il trasferimento, anche graduale, dei vari servizi del Compartimento marittimo di Pescara dalla Capitaneria di porto di Ancona a quella di Pescara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Aldisio — Micheli — Scoccimarro — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 92. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 745.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo, in località Briga Marina del comune di Messina.

N. 745. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo, in località Briga Marina del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 746.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in località Pirrera del comune di San Pier Niceto (Messina).

N. 746. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in località Pirrera del comune di San Pier Niceto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 747.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni, in località Ottava di Sassari.

N 747. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Sassari in data 13 giugno 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni, in località Ottava di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 748.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in località Deserto d'Este del comune di Este (Padova).

N. 748. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova, in data 15 luglio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Croce, in località Deserto d'Este del comune di Este (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, della imposizione del contributo « Seminaristico » a tutti i benefici ecclesiastici della Diocesi di Caltagirone.

N. 749. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 30 dicembre 1937, col quale è stato imposto il contributo « Seminaristico » a tutti i benefici ecclesiastici della Diocesi, nella misura del 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946, n. 750.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Boglietto del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

N. 750. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 27 febbraio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Boglietto del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. 103.

Autorizzazione alla ulteriore spesa di lire quindici miliardi per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione di opere pubbliche o concesse dal Ministero dei lavori pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 228, col quale fu autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione di opere pubbliche appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire quindici miliardi, in aggiunta a quella autorizzata con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 228.

Della suindicata spesa, lire tredici miliardi sono destinati alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione di opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici e lire due miliardi alla liquidazione degli analoghi oneri per le opere, appaltate entro il 31 dicembre 1946, la cui gestione è stata trasferita all'A.N.A.S. in base al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e del bilancio dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. 104.

Autorizzazione della spesa di lire venticinque miliardi per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esecuzione di opere di carattere straordinario a pagamento non differito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire venticinque miliardi per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade e autostrade statali e precisamente per:

a) lavori di riparazione di danni di guerra: lire dodici miliardi;

b) riparazioni straordinarie, consolidamento, opere di difesa, rettifiche e sistemazione saltuaria; costruzione di case cantoniere ed acquisto di edifici da adibire a case cantoniere: lire cinque miliardi;

c) lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete: lire otto miliardi.

La somma predetta sarà stanziata in ragione di lire cinque miliardi nell'esercizio 1946-47; lire dodici miliardi nell'esercizio 1947-48 e lire otto miliardi nell'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed all'assegnazione, in aggiunta, delle somme medesime ai vari capitoli del bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi provvedimenti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. 105.

Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 565, recante l'autorizzazione della spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti nella Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 565;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a destinare la somma di lire sei miliardi di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 565, alla esecuzione nel territorio del comune di Roma, a totale carico dello Stato, di opere pubbliche varie urgenti, anche di competenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 565, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire che l'esecuzione di lavori di competenza dell'Amministrazione comunale di Roma sia affidata al Comune medesimo.

In tal caso il Comune provvederà alla gestione dei lavori sotto la vigilanza del competente Ufficio del genio civile, uniformandosi alle disposizioni vigenti per le opere pubbliche di conto dello Stato; i pagamenti saranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici, in base a stati di avanzamento riconosciuti regolari dall'Ufficio del genio civile, ed il collaudo delle opere sarà eseguito da funzionari statali con le norme del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 ».

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 105. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 106.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di vicolo del Fontanone in Brescia.

N. 106. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di vicolo del Fontanone in Brescia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Caratteristiche dei francobolli celebrativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 238 e 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto n. 376 in data 7 ottobre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, col quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica italiana sono del formato carta di mm. 40 x 24 e del formato stampa di mm. 37 x 21, e sono stampati in rotocalco, su carta recante in filigrana delle piccole ruote alate.

Art. 2.

La serie è composta di otto francobolli, aventi i seguenti valori: L. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20.

Art. 3.

Il francobollo da L. 1, stampato nel colore seppia, ricorda la Repubblica di Amalfi (sec. IX-XII) ed in esso è riprodotta la facciata della cattedrale di Amalfi.

Quello da L. 2, stampato nel colore blu acciaio, ricorda la Repubblica di Lucca (sec. XII-XVIII) ed in esso è riprodotta la facciata della chiesa di San Michele di Lucca.

Quello da L. 3, stampato nel colore verde scuro, ricorda la Repubblica di Siena (sec. XII-XVI) ed in esso è riprodotta la figura della Pace, dell'affresco di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena.

Quello da L. 4, stampato nel colore rosso arancio, ricorda la Repubblica di Firenze (sec. XII-XVII) ed in esso è riprodotto il Palazzo della Signoria in Firenze.

Quello da L. 5, stampato nel colore viola, ricorda la Repubblica di Pisa (sec. XI-XV) ed in esso è riprodotta la cella campanaria della torre pendente di Pisa, con vista del Duomo e del Battistero.

Quello da L. 10, stampato nel colore carminio, ricorda la Repubblica di Genova (sec. XI-XIX) ed in esso è riprodotta Genova che riceve l'omaggio delle sue Colonie, dal dipinto di Nicolò Basabino nel Palazzo Comunale di Genova.

Quello da L. 15, stampato nel colore oltremare, ricorda la Repubblica di Venezia (sec. VIII-XVIII) ed in esso è riprodotta la Gloria di Venezia, dal dipinto di Paolo Veronese nel Palazzo Ducale.

Quello da L. 20, stampato nel colore bruno rosso, ricorda il giuramento di Pontida (7 aprile 1167) ed in esso è riprodotto il quadro di Amos Cassioli nel Palazzo Pubblico di Siena.

Art. 4.

I francobolli di cui al presente decreto potranno essere venduti a tutto il 31 marzo 1947.

Essi saranno però validi per la francatura delle corrispondenze impostate a tutto il 30 giugno 1947 e saranno ammessi al cambio a tutto il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1947
Registro Uff. riscontro poste n. 4, foglio n. 161. — MANZELLA

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dei comuni di Varese, Gallarate, Sesto Calende, Busto Arsizio e Luino;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i rimanenti Comuni della provincia di Varese, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Varese, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 335

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile di Treviso, Asolo, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i rimanenti Comuni della provincia di Treviso, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Treviso, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 334

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edilizia, meccanica, chimica e vetro di Ascoli Piceno, Fermo, Acquasanta, San Benedetto del Tronto, Arquata, Sant'Elpidio a Mare, Massa Fermana, Offida, Amandola, Montegranaro, Ripatransone e Servigliano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 333

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Acquacanina (Macerata), San Severino Marche (Macerata), Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e Castelraimondo (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Mariano Sparvoli fu Alessandro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acquacanina (Macerata).

Il sig. Giuseppe Alba fu Alessio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Severino Marche (Macerata).

Il sig. Nicola Narcisi fu Flavio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Il sig. Benedetto Cioccoloni fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelraimondo (Macerata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Sacra Famiglia », di Genazzano (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 19 gennaio 1947, n. 7275, della Banca d'Italia;

Considerato che il dott. Giovanni Succi, liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Sacra Famiglia » di Genazzano (Roma), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli per il tramite della competente Prefettura, non ha sin qui provveduto a rimettere i bilanci relativi agli esercizi 1943, 1944 e 1945;

Decreta:

Al dott. Giovanni Succi, liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Sacra Famiglia » di Genazzano (Roma), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, la pena pecuniaria di L. 2000 (duemila); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto dott. Succi.

L'Intendenza di finanza di Roma provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(1160)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1947.

Cessione delle attività e passività della Banca popolare cooperativa di Montescudo in liquidazione, con sede in Montescudo (Forlì), alla Cassa di risparmio di Rimini e apertura di una dipendenza in Montescudo (Forlì).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visti gli articoli 54, 55 e 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini in data 6 settembre 1946 e del liquidatore della Banca popolare cooperativa di Montescudo in liquidazione in data 4 dicembre 1946, relative alla cessione di attività e passività della seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Banca popolare cooperativa;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata la cessione alla Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), delle attività e delle passività della Banca popolare cooperativa di Montescudo in liquidazione, con sede in Montescudo (Forlì), alle condizioni specificate nelle delibere di cui alle premesse.

La predetta Cassa di risparmio è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Montescudo (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(1161) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale « Diaz » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, numero 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1946, con il quale il maggior generale di porto in posizione ausiliaria Antonio Fedolino è stato nominato commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli;

Considerato che, per ragioni di salute, il predetto maggior generale Fedolino ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla sua sostituzione limitatamente alla Compagnia portuale « Diaz »,

in quanto per la « Caracciolo » sarà provveduto alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria con nuove elezioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 febbraio 1947, l'ing. Franco Tortorelli è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « Diaz » di Napoli e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di lire novecento.

Roma, addì 8 febbraio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

(1233)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1947.
Nomina di due sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà, al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi - Espagnet e il dott. Nando Longo sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1947

p. Il Ministro: PETRILLI

(1221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Ernesto Hugo Gramazio, Console onorario del Perù a Napoli.

(1396)

In data 14 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrew F. Rolle, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(1397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Lecce è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5129 del 31 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 7.560.000.

(1356)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 marzo 1947 - N. 60

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,90
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
Id. 5 % 1936	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,05
Id. 5 % convertiti 1951	98,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

3° Elenco dei decreti Alto Commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Alto Commissariale 28 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 12 ottobre 1946, registro n. 5, foglio n. 24, con il quale il decreto Ministeriale 30 maggio 1932 con cui ai condomini della miniera di zolfo, denominata « Mavaro » in territorio di Lercara (provincia di Palermo), rappresentati dal sig. Sferlazza Salvatore, domiciliato in Lercara, è stata accordata in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato.

Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto Commissariale 21 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 6 novembre 1946, registro n. 5, foglio n. 376, con il quale alla Società mineraria Chimento Cognata Leonardo e C., rappresentata dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato a Favara, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, sita in località denominata « Chimento », in territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 10 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 13 dicembre 1946, registro n. 7, foglio n. 282, con il quale al condominio rappresentato dall'avv. Carmelo Tulumello, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, denominata « Gibellini Licata Nuova », sita in territorio di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 10 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 13 dicembre 1946, registro n. 7, foglio n. 281, con il quale al condominio, rappresentato dall'avv. Carmelo Tulumello, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, denominata « Gibellini Licata Vecchia », sita in territorio di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 5 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 22 novembre 1946, registro n. 6, foglio n. 194, con il quale al condominio, rappresentato dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato in Favara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo « Falcone Alessi », sita in territorio di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 6 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 22 novembre 1946, registro n. 6, foglio n. 195, con il quale al condominio, rappresentato dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato in Favara, e concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, denominata « Portella D'Anna Alessi », sita in territorio di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Alto Commissariale 21 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 6 dicembre 1946, registro n. 7, foglio n. 105, con cui il decreto Ministeriale 8 gennaio 1937, con il quale ai condomini della miniera di zolfo « Rabbiato » sita in territorio di Piazza Armerina (Enna), rappresentati dal sig. Giordano Luigi, domiciliato in Caltanissetta, fu concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato.

Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto Commissariale 31 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 18 febbraio 1947, registro n. 11, foglio n. 193, con il quale al sig. Cardillo Giovanni, domiciliato in Racalmuto, è accordato l'ampliamento della concessione temporanea di salgemma « Sacchitello », accordata con decreto Ministeriale 18 febbraio 1943, al limitrofo permesso di ricerca « Sacchitello Cardillo », in territorio di Racalmuto, provincia di Agrigento, per la durata di anni 26.

(1248)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a venti posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali ed i successivi regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione e successive integrazioni e variazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera

nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, nonchè i decreti luogotenenziali 5 settembre 1944, n. 202, e 28 ottobre 1944, n. 356, relativi alla ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e agli impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, n. 155, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 ottobre 1946, n. 263;

Visti i decreti del Ministro per le finanze in data 6 febbraio, 6 ottobre e 2 novembre 1941, con i quali vennero banditi rispettivamente i concorsi per titoli a 80, 38 e 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Vista la lettera n. 54182 in data 28 dicembre 1946 del Ministero delle finanze, con la quale si precisa in complessive venti unità il numero dei posti di inserviente in prova a suo tempo accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, da conferire dal Ministero del tesoro, in seguito alla ripartizione del personale tra i due Ministeri suddetti;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con foglio n. 90829/12106/2.8.2/1.3.1 in data 16 gennaio 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, a venti posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, da ripartirsi fra i relativi concorsi originari, come segue:

per nove posti, al concorso bandito con il decreto Ministeriale 6 febbraio 1941;

per nove posti, al concorso bandito con il decreto Ministeriale 6 ottobre 1941;

per due posti, al concorso bandito con il decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, indetti rispettivamente con i decreti Ministeriali 6 febbraio, 6 ottobre e 2 novembre 1941, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare che possedevano, alle date della scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari (14 luglio 1941, 20 aprile 1942 e 6 marzo 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore quinta elementare).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero del tesoro — Direzione generale per gli affari generali e il personale — entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale di ruolo e non di ruolo appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Gli invalidi di guerra e gli orfani di guerra sono tenuti a far pervenire le istanze, rispettivamente, a mezzo l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, ed a mezzo dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere, con la elencazione dei documenti allegati, la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti stessi e la dichiarazione che essi raggiungeranno in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Detto limite è, poi, elevato a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*) *d*) ed *e*) del presente articolo purchè siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia, successivamente, intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

I suddetti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *h*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è osservata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1 nei confronti dei quali la condizione del limite massimo di età non è richiesta ove, alla data del 4 febbraio 1937, prestassero servizio non di ruolo, ininterrottamente, da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1860;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 8 da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati di cui alla lettera *f*), in qualunque categoria rientri la loro invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1929, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*) *c*) e *d*) del presente articolo, presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotate delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengono all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942, rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1, dello Stato Maggiore dell'esercito, e successive integrazioni. Coloro, invece, che abbiano appartenuto od appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri l'invalidità, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti od i figli degli invalidi per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio, integrata con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I capi ufficio, da cui tali candidati dipendono, nel trasmettere le domande documentate, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4, uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo da esprimersi con una delle qualifiche di «ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo»;

12) i figli di impiegati dello Stato dovranno provare tale loro qualità a mezzo di attestazione rilasciata dall'Amministrazione della quale dipende o dipendeva il genitore.

Art. 6.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 10) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7), 8), 9), 10) e 11) del precedente articolo.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto circa l'età nel secondo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro — Direzione generale affari generali e personale — dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Tesoro, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni aspirante, apposita graduatoria di merito, in conformità dell'art. 211 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dello art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 11.

I vincitori del concorso, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a inserviente di ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina in prova compete solo il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita secondo le vigenti disposizioni.

Qualora Roma sia il luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che, all'atto della nomina in prova, si trovino in servizio non di ruolo presso una Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili, di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 192. — GRIMALDI

(1400)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a dieci posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali ed i successivi regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione e successive integrazioni e variazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 841, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, nonchè i decreti luogotenenziali 5 settembre 1944, n. 202, e 28 ottobre 1944, n. 356, relativi alla ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e agli impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esensione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 90829/12106/2.8.2/1.3.1 in data 16 gennaio 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti coloro che, a norma e nei limiti delle vigenti disposizioni, hanno titolo di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, gli invalidi di guerra in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè in dipendenza della lotta di liberazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

gli ex combattenti e i legionari fiumani;

coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e i cittadini deportati dal nemico;

gli orfani di guerra in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè tutti e soltanto coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano prestato servizio nei Corpi militari;

2) siano figli di impiegato dello Stato.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore quinta elementare).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate dovranno pervenire al Ministero del tesoro Direzione generale per gli affari generali e il personale entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale di ruolo e non di ruolo appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Gli invalidi di guerra e gli orfani di guerra sono tenuti a far pervenire le istanze, rispettivamente, a mezzo l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, ed a mezzo l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere, con la elencazione dei documenti allegati, la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti stessi e la dichiarazione che essi raggiungeranno in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Detto limite è, poi, elevato a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa

delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo purchè siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia, successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

I suddetti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

m) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato, su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 8 da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati di cui alla lettera *f*), in qualunque categoria rientri la loro invalidità, produrranno il certificato dell'autorità santaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *d*), *c*) e *d*) del presente articolo, presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotate delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente. la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942, rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1, dello Stato Maggiore dell'esercito; e successive integrazioni. Coloro, invece, che abbiano appartenuto od appartengano alla marina od all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri l'invalidità, dovranno provare tale loro qualità, mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti od i figli degli invalidi per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio, integrata con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intende avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta

da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intende avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I capi ufficio, da cui tali candidati dipendono, nel trasmettere le domande documentate, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4, uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo da esprimersi con una delle qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo »;

12) i figli di impiegati dello Stato dovranno provare tale loro qualità a mezzo di attestazione rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende o dipendeva il genitore.

Art. 6.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 10) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7), 8), 9), 10) e 11) del precedente articolo.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 7.

I requisiti, per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro Direzione generale affari generali e personale, dopo il termine di cui al precedente art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti dal Ministero del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni aspirante, apposita graduatoria di merito, in conformità dell'art. 211 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 11.

I vincitori del concorso, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a inserviente di ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina in prova compete solo il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita secondo le vigenti disposizioni.

Qualora Roma sia il luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che, all'atto della nomina in prova, si trovino in servizio non di ruolo presso una Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili, di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 257. — GRIMALDI

(1401)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.